# Sentenza della Corte del 15 dicembre 1965 [1]

## Massime

1. *Consorzi — Perequazione — Oneri — Esenzione — Principi*
   (*Trattato C.E.C.A., articolo 53*)

2. *Consorzi — Perequazione del rottame — Oneri — Risorse proprie — Nozione*
   (*Trattato C.E.C.A., articolo 53*)

1. L'esenzione degli oneri di un consorzio di perequazione va interpretato restrittivamente e non deve portare a contraddire le finalità, i principi fondamentali e le esigenze del funzionamento del consorzio stesso, in particolare il principio della solidarietà tra gli interessati, tenuti a contribuire in ragione del rispettivo consumo, e l'esigenza che tutti i partecipanti iano trattati in modo uniforme.

   Non è ammissibile alcuna esenzione dagli oneri della perequazione di natura tale da aumentare sostanzialmente, altrimenti che per effetto di una variazione dei rendimenti, le differenze fra i costi di produzione e da provocare quindi un sensibile squilibrio nella posizione concorrenziale delle imprese.

2. Qualsiasi esenzione dagli oneri della perequazione ottenuta, non già grazie all'organizzazione della produzione dell'impresa, bensì mediante vincoli contrattuali con altre imprese, è incompatibile col sistema di perequazione. La qualifica di risorse proprie non è necessariamente connessa alla nozione di proprietà del rottame, ma spetta anzitutto al rottame che costituisce effettivamente il prodotto dell'attività dell'impresa.

---

Nella causa 3-65 promossa dalla

SOCIÉTÉ ANONYME MÉTALLURGIQUE D'ESPÉRANCE-LONGDOZ,

con sede in Liegi,

1 — Lingua processuale : il francese.

in persona dei sigg. Alexandre De Posson, direttore generale, e Albert Lamproye, direttore-segretario generale,

con l'avv. J. Mertens de Wilmars, del Foro di Anversa,

e con domicilio eletto a Lussemburgo presso l'avv. E. Arendt, 6, rue Willy Goergen,

ricorrente,

contro

L'ALTA AUTORITÀ DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

rappresentata dal suo consulente giuridico, avv. Giuseppe Marchesini, in qualità di agente, assistito dall'avv. Cyr Cambier, del Foro di Bruxelles,

e con domicilio eletto nei suoi uffici, 2, place de Metz, Lussemburgo,

convenuta,

causa avente ad oggetto :

— l'annullamento della decisione della convenuta in data 13 novembre 1964 con cui si decreta l'obbligo della ricorrente al pagamento di una determinata somma in relazione alla perequazione del rottame importato;

— in subordine, una domanda di risarcimento per « faute de service » commessa dalla convenuta;

LA CORTE

composta dai signori :

Ch. L. Hammes, presidente,
L. Delvaux e W. Strauß (relatore), presidenti di Sezione,
A. M. Donner, A. Trabucchi, R. Lecourt e R. Monaco, giudici,
avvocato generale : K. Roemer,
cancelliere : A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

# SENTENZA

## IN FATTO

### I — Gli antefatti

1) *a*. Il 28 dicembre 1950 la convenuta stipulava con la ditta S. A. Phenix Works (in seguito denominata Phenix) un contratto in base al quale.

— s'impegnava a fornire alla Phenix bidoni e coils;

— « la formula del prezzo enunciata all'articolo 111 » (i.e. per i coils e i bidoni) « presuppone che la Phenix fornirà all'Espérance-Longdoz un quantitativo di rottame pari al 25 % del tonnellaggio mensile di bidoni e, per i coils, una percentuale da determinarsi di comune accordo alla scadenza dei primi sei mesi di applicazione del contratto in base al tonnellaggio mensile di coils forniti dalla Espérance Longdoz » (tale percentuale veniva in seguito fissata al 10 %);

— « il prezzo franco Seraing del rottame » veniva stabilito nel 30 % del prezzo base dei bidoni effervescenti.

In seguito, la percentuale del 25 % veniva ridotta al 22 %.

Dal 1953, gli ordini facenti parte di detto contratto trasmessi dalla ricorrente alla Phenix portavano la clausola seguente :

« Come convenuto, vi cediamo unicamente il materiale necessario per il vostro prodotto finito, riservandoci la proprietà del rottame ottenuto dalla lavorazione relativa .»

*b*. Il 6 settembre 1956 la ricorrente e la Phenix stipulavano un nuovo contratto che si sostituiva al vecchio e sarebbe entrato in vigore il 1º gennaio 1956. Il contratto stabiliva tra l'altro :

— la ricorrente s'impegnava a fornire a Phenix coils destinati alla rilaminazione;

— la ricorrente « si riserva la proprietà del rottame residuato dalla lavorazione fatta dalla Phenix ... con i coils forniti, mentre la Phenix ... s'impegna e restituire mensilmente ... una quantità di rottame stabilita forfettariamente in ragione del 10 % ... del peso dei colis forniti » dalla ricorrente « il mese precedente ... Tale rottame sarà consegnato a mezzo camion franco Phenix-Works. »

*c*. Durante il 1957, la ricorrente stipulava per corrispondenza una serie di contratti con la S. A. Laminoirs de La Rochette (in seguito denominata La Rochette), contratti riguardanti la consegna da parte della ricorrente di coils, piastre e scarti di

treno a caldo destinati alla rilaminazione; sulle conferme di ordine inviate alla società La Rochette, la ricorrente specificava tra l'altro :

« ... per quanto riguarda il rottame che si otterrà dalla lavorazione del nostro acciaio, ne conserviamo l'assoluta proprietà. A questo proposito la quantità di rottame viene determinata in ragione del?... % del prodotto che Vi sarà fornito. Resta inteso che terrete a nostra disposizione detto rottame franco vostro stabilimento. »

2) La ricorrente considerava detto « rottame » come « risorse proprie » ai sensi delle decisioni fondamentali che hanno istituito il consorzio di perequazione del rottame importato, quindi era del parere che andassero esenti da contributo. La convenuta invece riteneva che si trattasse di « rottame d'acquisto » soggetto a contributo.

Irrigiditesi le parti sulle loro posizioni, la ricorrente espose il suo punto di vista in un primo ricorso (24-63), dichiarato irricevibile con sentenza del 5 dicembre 1963.

3) Con decisione 13 novembre 1964, notificata il 21 dicembre 1964, la convenuta respingeva la tesi della ricorrente ingiungendole di versare la somma di 12 608 323 franchi belgi che, secondo il tenore della motivazione, costituiva la differenza tra

— la somma di 17 587 340 franchi risultante dal gravame per il rottame litigioso;
— e le somme di 1 455 434 e di 3 523 583 franchi, delle quali la ricorrente sarebbe stata creditrice in virtù rispettivamente della perequazione e dei contributi versati in eccesso « nel caso in cui il rottame in questione fosse esente da contributo ».

4) Il 19 gennaio 1965, la ricorrente proponeva il presente ricorso.

## II — Le conclusioni delle parti

La *ricorrente* conclude che la Corte voglia :

« A. Per quanto riguarda l'azione d'annullamento,
annullare l'impugnata decisione non solo in quanto obbliga la ricorrente a versare 12 608 323 franchi, ma anche in quanto essa presuppone necessariamente che i contributi di perequazione a carico della ricorrente ammontino a 17 587 340 franchi.

B. Per quanto riguarda l'azione di risarcimento :
entro i limiti in cui la domanda d'annullamento sia respinta, dichiarare il ricorso ricevibile, accoglierlo e di conseguenza :
condannare l'Alta Autorità a versare alla ricorrente, a risarcimento del danno, la somma di 17 587 340 franchi quale capitale;
in subordine, condannare l'Alta Autorità a versare alla ricorrente, a

risarcimento del danno, la somma di 6 998 000 franchi, quale capitale, somma che la ricorrente si riserva di precisare in corso di causa.
In entrambi i casi con gli interessi di mora, allo stesso tasso applicato dall'Alta Autorità, ai contributi di perequazione arretrati.
In ulteriore subordine, prima di giudicare sul merito, nominare uno o tre periti con il compito di elaborare una relazione ad uso della Corte :

1) che determini quale influenza il contributo di perequazione per il rottame o almeno la contezza del regime disciplinante il rottame litigioso avrebbe dovuto avere normalmente sulle condizioni finanziarie e tecniche dei contratti di fornitura stipulati fra la ricorrente e Phenix Works e/o i Laminoirs de La Rochette; valutare inoltre il danno o la perdita o il lucro cessante che hanno colpito la ricorrente in quanto le parti contraenti hanno stipulato i contratti ignorando che il rottame di recupero era soggetto a contributi;

2) che determini altresì l'onere finanziario e il danno subito dalla ricorrente per non aver potuto ripartire il contributo di perequazione per il rottame litigioso sugli esercizi finanziari degli anni 1954-1959, sia in relazione all'incidenza fiscale di tale circostanza, sia sotto il profilo dell'applicazione della decisioni 7-61, sia per tutti gli altri motivi che hanno potuto rendere tale onere più gravoso in conseguenza del ritardo nell'applicazione dell'imposta;
e che sia incaricata di rispondere ad ogni domanda pertinente delle parti;

— statuire sulle spese secondo giustizia. »

Nella replica, la ricorrente

— insiste nelle sue conclusioni relative all'annullamento e alle spese;

— conclude inoltre che piaccia alla Corte :

« B. Sull'azione di risarcimento

... nell'ipotesi in cui venga respinto il ricorso per annullamento,

— condannare l'Alta Autorità a versare alla ricorrente a titolo di risarcimento del danno la somma di 17 587 340 franchi quale capitale;

— in subordine

condannare l'Alta Autorità a versare alla ricorrente a titolo di risarcimento del danno la somma di 6 998 000 franchi quale capitale;
in entrambi i casi il capitale dovrà essere aumentato degli stessi interessi moratori o corrispettivi che l'Alta Autorità avrebbe richiesto alla ricorrente per il contributo di perequazione, comunque sarà aumentato degli interessi moratori o corrispettivi in ragione del 5,5 % o di altro tasso che piacerà alla Corte stabilire sia quanto a entità sia quanto a decorrenza;

— in ulteriore subordine

prima di statuire sul merito, designare uno o tre esperti con i compiti già indicati nelle conclusioni dell'atto introduttivo... che vanno integrate come segue :

1) Determinare se la ricorrente sarebbe stata in grado tecnicamente, nell'ambito dei contratti stipulati con la società Phenix Works, di effettuare il decapaggio dei coils nei propri stabilimenti e stabilire quali contributi avrebbe potuto risparmiare mediante detto procedimento.

2) Determinare quale deprezzamento il rottame avrebbe normalmente subito in quanto soggetto ad imposta, e quale prezzo quindi avrebbe dovuto essere pattuito tra la ricorrente e la Phenix Works e/o La Rochette.

Il o gli esperti potranno inoltre ricevere ogni altro incarico che la Corte riterrà di attribuire loro onde accertare la consistenza e l'entità del danno.

— e in via ulteriormente subordinata

prima di pronunciarsi sul merito, autorizzare la ricorrente a dedurre tutte le prove giuridicamente ammesse, specie testimonianze, onde provare che, durante il controllo eseguito dalla Fiduciaria Svizzera negli impianti della ricorrente (novembre 1956), il problema del rottame proveniente dalla Phenix Works e da La Rochette fu sollevato e la ricorrente ottenne assicurazioni circa l'esenzione di detto rottame dagli oneri contributivi;

e quindi procedere secondo le norme vigenti. »

La *convenuta*, nel controricorso, conclude che piaccia alla Corte :

« 1. Dichiarare irricevibile il ricorso per annullamento e comunque infondato;

2. Statuendo sulle domande proposte in via principale e in subordine a sostegno dell'azione di risarcimento, dichiarare irricevibili e infondate sia questa che quelle;

3. Respingere il ricorso e porre le spese a carico della ricorrente. »

Nella controreplica la convenuta conferma dette decisioni.

## III — I mezzi e gli argomenti delle parti

### A. *Azione di annullamento*

1. Primo mezzo : violazione delle decisioni fondamentali

La *ricorrente* asserisce che mai il rottame litigioso è stato alienato. Assoggettandolo al contributo perequativo, la convenuta ha violato le decisioni fondamentali, in virtù delle quali detto contributo dev'essere calcolato per il solo rottame d'acquisto.

*a*) La decisione impugnata considera erroneamente che i contratti controversi

« contengono elementi contraddittori, poiché l'impresa si riserva la proprietà, ma nel contempo essa fa impiego di clausole d'uso dei contratti di compravendita, vale a dire determinazione della quantità, del prezzo e del termine di consegna ».

« non è dunque possibile prendere in considerazione soltanto il termine « proprietà », ma si deve anche tener conto della situazione di fatto su cui si fondano i contratti ».

Non vi è contraddizione, giacché gli elementi denunciati dalla convenuta, non sono specifici dei contratti di compravendita, ma possono « ricorrere in qualsivoglia contratto che comporta la dazione materiale di un oggetto ».

Inoltre, « l'intendimento comune ed evidente delle parti è quello di riservare alla ricorrente la proprietà dei residuati.

Una tale clausola esclude ogni nozione d'acquisto o riacquisto del rottame ».

I contratti non determinano « né il prezzo da corrispondersi e nemmeno alcun altro prezzo di conto »; essi « tengono semplicemente conto del valore del rottame nel prezzo dei bidoni e dei coils forniti poiché, proprio in conseguenza dell'efficacia della riserva di proprietà, all'acquirente viene fornito ... meno di quanto non risulti a prima vista ».

Inoltre la considerazione contenuta nella decisione impugnata

> « che il rottame non rappresenta né un prodotto né un sottoprodotto dell'impresa consumatrice, ma rappresenta invece un sottoprodotto industrialmente diverso dal semilavorato originario e che tale sottoprodotto è frutto del procedimento di fabbricazione di un'altra impresa, impresa di trasformazione, e di una fase di lavorazione alla quale l'impresa consumatrice di rottame resta estranea ».

manca di pertinenza, in quanto essa ha valore altresì per il rottame che si ottiene — nel caso di un contratto di laminazione per conto di terzi — nell'officina dell'esecutore del contratto e che viene reso a chi ha commissionato il lavoro; la stessa convenuta ammette che detto rottame è esonerato dalla perequazione; del resto questa considerazione è senza importanza « per quanto riguarda l'effettiva riserva di proprietà su tali sottoprodotti ».

Infine, l'argomento della decisione impugnata, secondo cui

> « i contratti di cui trattasi mirano soprattutto a garantire alla ricorrente il suo approvvigionamento di rottame contro fissazione di un prezzo »,

è inefficace, in quanto le esigenze di approvvigionamento si conciliano « sia con la struttura di un contratto con riserva di proprietà come con la struttura di un contratto di somministrazione ».

*b*) La convenuta contesta altresì a torto la validità, secondo il diritto belga, della clausola controversa. A questo proposito la ricorrente afferma che :

— L'articolo 546 del Codice civile belga afferma il principio dell'accessione stabilendo che la proprietà di una cosa dà diritto ai suoi frutti e alle cose che vi si uniscono, salvo diverso accordo delle parti. Non si può dunque arguire da tale disposizione che il diritto belga esclude la possibilità di un diritto autonomo di proprietà su una parte costitutiva ed indeterminata dello stesso bene. « La possibilità di una proprietà distinta sugli elementi costitutivi dello stesso bene è d'altronde generalmente ammessa, con alcune limitazioni, come risulta da numerose applicazioni nel campo del diritto di superficie, di usufrutto, di deposito irregolare e di enfiteusi ».

— La teoria della convenuta, secondo cui ogni riserva sulla proprietà deve conciliarsi con la stessa natura del diritto di proprietà, è fondamentalmente esatta, ma tale principio è applicato troppo rigidamente. Più esattamente, se la convenuta definisce il diritto di proprietà come « assoluto ed esclusivo », ciò costituisce « una proposta curiosa nel diritto economico della seconda metà del XX secolo ».

— Anche ipotizzando — il che non è — che il diritto belga neghi la validità di una riserva di proprietà su una parte costitutiva e indeterminata di un bene, detta norma dovrebbe venire disapplicata alla fattispecie; infatti il rottame litigioso « non potrebbe essere considerato elemento costitutivo, qualitativamente e quantitativamente indeterminato, del bene fornito e non suscettibile di costituire oggetto di proprietà separata, poiché l'oggetto del contratto comprende di necessità la separazione del rottame e tale separazione, lungi dal distruggere la sostanza del bene fornito, è necessaria per conferire al bene pieno valore; la riserva quindi si riferisce a qualità e quantità determinate » o almeno determinabili.

— Non è possibile obiettare che il diritto di proprietà separata sull'elemento separabile e determinabile sorge solo al momento della separazione. In effetti, « tale tesi presuppone risolto a priori e nel senso desiderato dalla convenuta il problema del se una proprietà distinta sugli elementi costitutivi sia possibile o meno »; d'altro canto, dato ma non concesso che sia esatta, l'ipotesi non scalzerebbe gli argomenti della ricorrente poiché, in questo caso, « la proprietà separata sul rottame si costituisce per specificazione; giacché la laminazione dei bidoni ha creato un bene di nuova specie, il rottame... Il nuovo bene, *dal momento in cui viene in essere*, è proprietà di chi ne ha diritto per legge o per volontà delle parti ».

— La decisione impugnata si richiama a torto alle sentenze 17-20/61 e 19/61, poiché il diritto belga differisce dal paragrafo 93 del Codice civile tedesco applicato dalla Corte nei casi citati.

Non si può affermare che le percentuali di rottame da fornire siano determinate sottraendo l'effettivo volume di scarti, infatti le cifre menzionate nei contratti sono state determinate in base all'esperienza. D'altro canto, pur supponendo che Phenix o La Rochette abbiano assunto l'impegno di fornire quantitativi superiori a quelli su cui esisteva una riserva di proprietà, ne potrebbe soltanto conseguire la soggezione a tributo di queste eccedenze.

Agli argomenti della convenuta, che assume che i partners della ricorrente sarebbero stati autorizzati a fornire rottame diverso da quello ottenuto dai prodotti di cui trattasi, si potrebbe obiettare :

— una tale deduzione non corrisponde a verità;

— non sarebbe inoltre pertinente in quanto la convenuta non richiedeva nemmeno che il rottame reso al committente, secondo le convenzioni del contratto di lavoro autonomo, fosse identico a quello ottenuto dalla lavorazione; un simile controllo non è mai stato fatto; « specie poi quando il committente abbandona il rottame all'esecutore del lavoro, l'Alta Autorità ammette che il committente defalchi dalle sue riserve imponibili e registri come *venduta* una quantità di rottame acquistato pari a quella che, in virtù del contratto di lavoro autonomo, rimane presso l'esecutore ».

La *convenuta* obietta che, sia nella decisione impugnata che nelle sentenze invocate, gli argomenti tratti dal diritto nazionale sono stati considerati sussidiari, mentre le questioni pendenti devono essere soprattutto risolte sulla base del diritto comunitario.

*a*) Le clausole controverse risultano essere un obbligo della Phenix e de La Rochette di vendere gli scarti di rottame alla ricorrente; il far ricorso alla nozione di « proprietà » è un mero artificio; in quanto la situazione di fatto su cui si fonda il caso specifico è diversa da quella che caratterizza il lavoro per conto di terzi.

Infatti :

— la « riserva di proprietà », si riferisce ad una quantità di rottame stabilita a forfait; nel caso in cui le percentuali non siano raggiunte, l'acquirente dei bidoni, coils, ecc. deve fornire rottame diverso da quello ottenuto dalla trasformazione dei semilavorati; ove le percentuali siano maggiori, l'acquirente conserva l'eccedenza di rottame;

— « quindi, l'impegno degli acquirenti di bidoni e di coils non consiste nel restituire una parte del bene che è stato loro venduto e che costituisce bene a sé per unione o commissione. Essi s'impegnano a somministrare ... alla ricorrente una quantità di rottame predeterminata... »;

— la ricorrente cerca invano di difendersi affermando che la fungibilità delle cadute esiste pure nel caso di lavoro per conto di terzi; infatti la convenuta non ha affatto trascurato l'elemento fungibilità nella fattispecie, ed infine il raffronto non è pertinente.

*b*) Analizzando a fondo il diritto belga, la convenuta s'industria di dimostrare che le clausole controverse sono nulle in quanto inconciliabili con l'indole dei diritti reali;

— invano la ricorrente invoca l'istituto dell'accessione, al quale non è necessario ricorrere per giustificare la tesi della convenuta. Piuttosto, come ammette la corrente predominante della dottrina belga, « si reputa impropriamente acquisito per accessione da parte del proprietario di un bene il frutto di quest'ultimo, che però appartiene al proprietario in virtù dello stesso titolo di proprietà, che gli conferisce anche lo jus fruendi ». Quindi, nella fattispecie, l'acquirente dei bidoni, ecc. non ha « rinunciato all'acquisizione del diritto di proprietà sul rottame in deroga al regime dell'accessione. Mediante atto di cessione egli ha trasferito il suo diritto di proprietà su questo rottame ».

— il diritto di proprietà è un diritto esclusivo. Tale carattere esclude che più soggetti abbiano contemporaneamente il diritto di fruire e di disporre di un bene (eccezion fatta per la comproprietà, che però nel nostro caso non interessa), in virtù dell'articolo 544 del Codice civile belga. Nel nostro caso, l'acquirente dei semilavorati « ha esercitato su questi ultimi il suo diritto di disporne

effettuando la trasformazione di detti materiali. L'esercizio di tale attributo non poteva costituire oggetto di una riserva circa la proprietà del bene del quale il proprietario ha così disposto esercitando un suo diritto esclusivo ».

— mai la legge ammette un diritto di proprietà distinto su elementi indeterminati e sostanzialmente indissociabili di uno stesso bene.

2. Secondo mezzo : incompetenza; violazione dell'articolo 5, 1º comma e dell'articolo 83 del Trattato C.E.C.A.

La *ricorrente* assume che con l'asserzione secondo cui, accettando la disciplina del diritto nazionale,

« le imprese di determinati paesi verrebbero a disporre discrezionalmente dell'applicazione del diritto comunitario in materia »,

la decisione impugnata sconfina dalla competenza della convenuta e disconosce il carattere forzatamente limitato dei suoi interventi. Infatti la C.E.C.A. ha effettuato soltanto un'integrazione parziale e la convenuta deve rispettare le divergenze esistenti tra le legislazioni nazionali, che non costituiscono discriminazione illecita. Un simile obbligo esiste almeno in materia di perequazione, posto che la convenuta ha deliberatamente adottato, onde definire il rottame esente da prelievo, « un criterio che costituisce una realtà giuridica solo nei diritti nazionali », vale a dire la nozione di proprietà.

La convenuta non può nemmeno pretendere che, tra i diritti civili degli Stati membri, si dovrebbe prescegliere quello che consente la più larga interpretazione della nozione di rottame d'acquisto.

La *convenuta* replica che sarebbe incompatibile con lo spirito del consorzio di perequazione, caratterizzato dai principi di solidarietà e di uguaglianza, far dipendere la concessione o il rifiuto di un'esenzione dall'appartenenza dell'impresa interessata ad uno o ad un altro Stato membro. Per motivi analoghi, sarebbe inammissibile applicare l'onere contributivo in ragione delle formule contrattuali prescelte dalle ditte consumatrici. L'Alta Autorità non sconfina dunque dai limiti della sua competenza determinando uniformi criteri d'imposta.

La decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza della Corte, che

— ha ritenuto utile fare riferimenti ai principi generali tratti dalla legislazione di *tutti* gli Stati membri, beninteso a condizione che tali principi si concilino con le esigenze del consorzio finanziario in questione;

— ha statuito che la nozione di « rottame d'acquisto » deve essere interpretata estensivamente, vale a dire

includendovi anche casi che esulano dalla vendita stricto sensu, ma sono comparabili ad essa; quindi, nel caso specifico, è sufficiente constatare che si tratta di un « trasferimento di rottame tra imprese diverse » e le cadute controverse sono il risultato di un'attività di produzione di una ditta diversa dalla ditta consumatrice.

Infine, tenuto conto del combinato disposto in materia di res judicata e di non discriminazione, l'Alta Autorità deve applicare a tutti i casi analoghi le norme elaborate dalla Corte per definire un caso specifico.

3. Terzo mezzo : violazione degli articoli 3 *a*), *b*) e *d*), 4 *b*) e 15 del Trattato C.E.C.A.

La *ricorrente* assume che :

*a*) La convenuta ha operato una discriminazione assoggettando a perequazione il rottame litigioso mentre ha concesso esenzione al rottame che, a seguito dell'esecuzione di un contratto di lavoro autonomo, viene reso al committente, con conseguente violazione dell'articolo 4 *b*). Infatti, dal punto di vista degli scopi del consorzio di perequazione, le due situazioni sono strettamente comparabili, giacché in entrambi i casi :

— il rottame recuperato costituisce un sottoprodotto del semilavorato originario;
— la separazione dell'acciaio dalla caduta è operata in base a contratto stipulato con l'impresa consumatrice da parte di una terza impresa;
— « l'utilizzazione del rottame di recupero reinserisce nel ciclo produttivo dell'impresa consumatrice un sottoprodotto della stessa impresa »;
— « il recupero del rottame migliora la resa nell'ambito della stessa società ».

La decisione impugnata ha esattamente fondato su questi elementi la giustificazione del gravame nei confronti della ricorrente.

Inoltre detto gravame diviene ancor più oneroso in rapporto all'esenzione delle imprese che ricorrono a contratti di lavoro autonomo.

Infine la ricorrente si rifà all'argomento tratto dalla regolamentazione adottata in materia di lavoro autonomo (vedi supra, 1).

*b*) Inoltre, la decisione impugnata non rispetta gli obblighi imposti alla convenuta dalle lettere *a*), *b*) e *d*) dell'articolo 3 del Trattato. Più particolarmente, si ha violazione

— della lettera *a*), dal momento che la decisione « determina un'ammenda per un provvedimento che serve a garantire nel modo più razionale il regolare approvvigionamento di rottame alle imprese », e ciò « traendo

esattamente spunto dalla circostanza che la clausola di riserva di proprietà rispecchia la preoccupazione di approvvigionarsi »;

— della lettera *b*), gravando il rottame litigioso e stabilendo l'esenzione del rottame detto da laminazione per conto terzi.

*c*) Per ultimo, la convenuta ha violato l'articolo 15. « Tenuto conto del procedimento che ha avuto luogo dinanzi alla Corte di Giustizia (cause riunite 23, 24 e 52-63, *Raccolta* IX, pag. 435) e della circostanza che sia in questa sede che durante i contatti avuti precedentemente, la ricorrente aveva espressamente proposto il problema dell'assimilazione, sotto il profilo dell'imponibilità, del rottame che costituiva oggetto di riserva di proprietà e di quello costituente oggetto di lavorazione per conto terzi, la decisione impugnata non poteva passare sotto silenzio detto problema »; specie poi che durante detta fase la convenuta aveva formalmente asserito che una decisione da parte sua sarebbe stata presa « una volta esauriti tutti i mezzi di procedura interni » e la ricorrente aveva preso atto di tale dichiarazione.

La *convenuta* replica :

Sul punto *a*) :

Il capo di conclusione è irricevibile, in quanto la regolarità di un atto non può essere viziata « per motivi insussistenti ». Il capo non è nemmeno fondato, giacché le due operazioni considerate dalla ricorrente sono eterogenee, vuoi dal punto di vista giuridico 1), vuoi sul piano economico 2); infatti :

1) Nel caso di contratto di lavoro autonomo, il committente conserva ininterrottamente la proprietà della merce, che è lavorata per suo conto;

2) « Non è a caso, ma a ragion veduta che si sceglie l'uno o l'altro di tali procedimenti; ...la natura dei due contratti si ripercuote sui loro effetti e di conseguenza sulla situazione economica delle parti — se non altro per i rischi che differiscono notevolmente... »

Sul punto *b*) :

Il mezzo di violazione della lettera *b*) dell'articolo 3 è contraddetto dagli argomenti della convenuta sopra menzionati al punto *a*).

Circa l'asserita violazione della lettera *a*) di detto articolo, la tesi della ricorrente afferma in definitiva che ogni approvvigionamento di rottame dev'essere esente da contributo.

Sul punto *c*) :

Il mezzo è inammissibile, poiché non si fonda sui considerandi della decisione impugnata. Non è nemmeno fondato; infatti, ove sia assodato che la clausola di riserva di proprietà è inammissibile in fatto ed in diritto, l'imposta criticata è sufficientemente giustificata dai termini stessi della decisione impugnata.

Sulla ricevibilità la *ricorrente* osserva :

— sul punto *a*), questo capo di conclusioni, denunciando una discriminazione illecita, costituisce un mezzo di merito e, sotto questo aspetto, è evidentemente ammissibile;

— sul punto *c*), l'eccezione « si fonda su un sofisma »; si tratta esattamente di sapere se la motivazione della decisione sia « effettiva e seria ».

4. Quarto mezzo : illegittimità delle decisioni fondamentali relative al consorzio di perequazione

La *ricorrente* è del parere che, nell'ipotesi in cui si debba ammettere che la decisione impugnata ha correttamente applicato le decisioni fondamentali, queste sarebbero a loro volta illegittime in virtù dei motivi esposti con il secondo e terzo mezzo, vale a dire

— per inosservanza del regime di proprietà riconosciuto dai diritti nazionali;

— per violazione degli articoli 3 e 4 del Trattato.

La *convenuta* ritiene che gli argomenti dedotti a confutazione del secondo e terzo mezzo valgano anche per il quarto.

B. *Azione di risarcimento*

1. Sulla faute de service

La *ricorrente* afferma che nel caso in cui la decisione impugnata dovesse considerarsi legittima, la convenuta avrebbe commesso faute de service. Ciò si desumerebbe dalla cronologia :

— dal 1953 la Divisione Mercato della convenuta era al corrente del primo contratto stipulato con la Phenix.

— Nel novembre 1956 la Società fiduciaria svizzera, mandataria della Cassa di perequazione per il rottame importato, ha effettuato un controllo negli stabilimenti della ricorrente per accertare le quantità di rottame entrate in stabilimento. « Tali entrate ... sono registrate in un solo registro ... nel quale il rottame proveniente dalla Phenix Works e da La Rochette è registrato sotto una rubrica a grandi caratteri » ( la ricorrente produce fotocopia degli estratti del registro). « Quindi ne consegue che :

— o detta società non ha effettuato un reale controllo; e ciò rappresenterebbe una grave mancanza di cui la convenuta sarebbe responsabile;

— oppure (ed è l'ipotesi giusta) essa ha correttamente svolto il suo compito; ed in questo caso ha dovuto rilevare che si trattava di rottame proveniente dall'estero e non dichiarato ai fini contributivi.

anche nell'ipotesi (insussistente) che, malgrado tali constatazioni, l'organo di controllo non abbia sollevato il problema, si avrebbe ugualmente faute de service, poiché un tale « silenzio circostanziato » poteva indurre in errore la ricorrente. In effetti però la ricorrente era allora « rimasta pienamente soddisfatta ».

— La convenuta si richiama senza pertinenza alla lettera che essa aveva indirizzato il 18 dicembre 1957 all' « Office commun des consommateurs de ferraille » pubblicata nella *G.U.* del 1º febbraio 1958 :

— innanzi tutto tale lettera non poteva suscitare dubbi nella ricorrente; infatti la convenuta stessa non l'ha applicata testualmente considerando che il rottame recuperato ottenuto dall'esecuzione di un lavoro autonomo — vale a dire in un'impresa con ragione sociale diversa da quella dell'impresa consumatrice — costituiva « risorsa propria »; inoltre, detta lettera riguardava essenzialmente il problema del rottame di gruppo, estraneo alla situazione della ricorrente;

— d'altro canto, pur supponendo che la lettera abbia potuto mettere in guardia la ricorrente, essa giungeva molto in ritardo : il consorzio di perequazione è terminato il 30 novembre 1958; « ma il termine utile per trarre conclusioni pratiche da detta lettera era in effetti molto più breve poiché l'ultimo rottame soggetto a gravame — vale a dire quello ricevuto alla fine del novembre 1958 — — proveniva da semilavorati consegnati alla Phenix Works o a La Rochette molto tempo prima »; la stessa osservazione quindi vale a fortiori per quanto riguarda la decisione 13-58 pubblicata nella *G.U.* del 30 luglio 1958.

— Solo durante un'ispezione condotta nel novembre/dicembre 1959 — cioè dopo la cessazione del consorzio di perequazione — la Società fiduciaria svizzera sollevava per la prima volta riserve circa l'esenzione dall'imposta del rottame litigioso, registrandolo, in una relazione, come « differenze in sospeso ».

Si deve quindi trarre la conclusione che la convenuta dimostra una negligenza in quanto

— durante un primo periodo né si è pronunciata, né ha informato la ricorrente dell'esistenza del problema;

— in un secondo periodo, che inizia nel 1956, « essa ha risolto il problema in modo errato fornendo o permettendo che si fornissero assicurazioni formali destinate normalmente a tranquillizzare i suoi amministrati, mentre

sarebbe stato suo dovere informarli esattamente, o almeno ... attirare l'attenzione delle imprese sulla delicatezza e sulla complessità del problema ».

La *convenuta* contesta la faute de service e la possibilità per la ricorrente di essere indotta in errore, descrivendo e valutando come segue la cronologia dei fatti :

— Allorché nel 1953 alla Divisione Mercato fu reso noto il primo contratto stipulato tra la ricorrente e la Phenix, ciò avvenne nell'ambito delle disposizioni del Trattato estranee alla perequazione dei prezzi del rottame. Inoltre, detto contratto non fa menzione esplicita di riserve di proprietà.

— « È escluso » che gli agenti della Società Fiduciaria svizzera abbiano esplicitamente rassicurato la ricorrente. Infatti non avrebbero potuto farlo, anche esprimendosi a titolo esclusivamente personale. Essi avevano un compito ben preciso, vale a dire non erano autorizzati a trarre alcuna conseguenza di indole giuridica dagli elementi di cui venivano a conoscenza. Inoltre il problema non fu affrontato da detti agenti.

— D'altro canto, il secondo contratto della ricorrente con la Phenix è anteriore al controllo del 1956. « L'atteggiamento dei controllori diventava quindi insignificante rispetto agli obblighi che la ricorrente aveva testé assunto ».

— Le successive attività della convenuta (lettera pubblicata nella *G.U.* del 1º febbraio 1958, decisione 13-58, secondo controllo della ricorrente) « miravano chiaramente ad assoggettare a contributo il rottame in questione ... oppure la ricorrente ha stipulato i suoi contratti ignorando l'atteggiamento assunto dall'Alta Autorità, oppure ha dovuto giungere alla conclusione che il rottame di cui trattasi era soggetto a gravame ». Circa quest'ultimo punto, la convenuta concorda con la ricorrente nel riconoscere che detta lettera era redatta in termini più severi di quanto non sia poi stata la prassi seguita dall'amministrazione; ma ne trae la conclusione che la ricorrente, a fortiori, doveva essere messa in guardia da detta lettera. Circa la decisione 13-58, con cui la convenuta si è autoconferita la facoltà di modificare ogni deliberazione degli organi di Bruxelles, avrebbe dovuto costituire « un nuovo campanello d'allarme ».

Infine, i controlli effettuati dalla convenuta non costituiscono affatto un atto nell'interesse dei contribuenti. D'altronde in caso di conflitto tra interessi particolari e interesse generale, è quest'ultimo che prevale, specie quando si tratti di por rimedio ad un'ingiusta situazione giuridica e di sopprimere discriminazioni tra imprese consumatrici di rottame. Sono principi consacrati dalla giurisprudenza della Corte.

2. Pregiudizio e rapporto di causa ad effetto

La *ricorrente* asserisce che, essendo informata in tempo utile dell'atteggiamento ora adottato dalla convenuta, si sarebbe comportata diversamente o comunque la sua situazione finanziaria sarebbe ora più favorevole.

Essa ritiene a questo proposito che « si debbano considerare tre ipotesi », che avrebbero anche potuto combinarsi :

— O essa avrebbe configurato « i contratti in modo da operare nei suoi impianti il decapaggio dei coils; ed indicando tale possibilità tecnica essa ammette che il contratto avrebbe potuto essere così configurato solo per il decapaggio dei coils, escludendone però ogni applicazione alla fornitura dei bidoni ». È quindi esatto che questa sola operazione avrebbe potuto far risparmiare alla ricorrente semplicemente un quarto circa dell'importo di 17 587 340 franchi.

— Oppure, essendo noto che « il rottame fornito in pagamento aveva un valore ridotto in quanto soggetto a contributo » di perequazione, la ricorrente avrebbe reclamato — ed ottenuto, come risulta dalla « realtà dei fatti » — « un compenso che avrebbe modificato la formula che fissa il prezzo di vendita del semilavorato ».

La combinazione di tali due ipotesi, sia tra loro che con altre, rivela che « il danno subito è rappresentato dal repentino onere del contributo che la ricorrente avrebbe potuto evitare », che ammonta quindi a 17 587 340 franchi belgi.

— Oppure si assume l'ipotesi subordinata secondo, cui la ricorrente non sarebbe comunque sfuggita agli effetti dell'imposta, ma anche in questo caso sussiste un pregiudizio nei suoi confronti. « Infatti, l'importo di 12 608 323 franchi belgi, da versarsi ratealmente nel corso degli esercizi finanziari dal 1954 al 1958, a quel tempo non avrebbe presentato grandi difficoltà sia dal punto di vista contabile che pratico, giacché l'importo avrebbe potuto essere ripartito su cinque esercizi ».

D'altro canto, « la corresponsione cumulativa dell'importo ... costituisce un onere ... che l'impresa deve sobbarcarsi in una situazione ... di congiuntura meno favorevole; inoltre, scaglionando i pagamenti, essa avrebbe potuto fruire dei bonifici d'interessi accordati con decisione 7-61... Il danno subito rappresenta l'onere finanziario del pagamento reclamato, calcolato al tasso del 7 %, sulla somma di 12 608 323 franchi, ammortizzabile in cinque anni, vale a dire 2 648 000 franchi. D'altro canto, essendole stato impossibile ... includere la somma di 12 608 323 franchi tra le voci deducibili dall'imponibile nei vari periodi indicati, la ricorrente ha corrisposto il contributo su un utile superiore. L'onere di tale imposta può essere valutato al 34,5 % — salvo

errori od omissioni — vale a dire a 4 350 000 franchi ». Nella terza ipotesi, il pregiudizio ammonta dunque a : 2 648 000 + 4 350 000 = 6 998 000 franchi.

La ricorrente si difende, suffragando le obiezioni con i fatti, contro ogni insinuazione mirante a far ammettere che la riserva di proprietà sia stata inclusa nei contratti di cui trattasi onde sottrarre al versamento dei contributi il rottame litigioso. D'altronde, se anche così fosse, la ricorrente avrebbe agito in modo assolutamente corretto.

La *convenuta* contesta l'esistenza del pregiudizio ed inoltre definisce « arbitrario » il modo in cui è stato stimato dalla ricorrente.

In particolare, l'affermazione della ricorrente secondo cui le sarebbe stato possibile riversare sui suoi partners l'onere perequativo, stride con il fatto che il prezzo è determinato dal gioco tra domanda e offerta; inoltre « non si vede perché gli acquirenti avrebbero dovuto accettare di corrispondere prezzi superiori a quelli dei listini pubblicati, seguendo una prassi contraria all'articolo 60 del Trattato ».

Contro l'affermazione della ricorrente secondo cui essa avrebbe potuto eseguire le lavorazioni litigiose stipulando contratti di lavoro autonomo, si deve rilevare che tali contratti hanno un contenuto giuridico decisamente distinto dai contratti in esame; non sussiste dunque intercambiabilità tra i due tipi di contratto.

Sul piano economico, « è sufficiente pensare ai rischi che implica il contratto di laminazione per conto terzi rispetto ad un contratto di vendita, che ha lo scopo di collocare sul mercato prodotti finiti con tutte le conseguenze relative rispetto a prezzi ed oscillazione della domanda ».

Ritenendo che il pregiudizio le sia arrecato dall'obbligo a versare i contributi in una sola volta, la ricorrente disconosce il sistema instaurato dalla decisione 7-61. È giusto affermare che, in virtù di tale decisione, il ritardo nel pagamento da parte di un'impresa procrastina d'altrettanto tempo il godimento degli interessi corrispettivi, ma ciò è largamente compensato dalla contemporanea disponibilità delle somme dovute.

« Infine, per quanto riguarda il defalco dei gravami nei confronti del fisco nazionale, non dovrebbero esistere motivi che impediscano di dedurre l'intero importo del contributo dal reddito imponibile relativo all'esercizio per il quale esso è dovuto ».

Non ha importanza l'accertare se le clausole litigiose sono state o meno incluse al fine di evitare alla ricorrente il pagamento dei contributi. « Si può semplicemente notare che la formula adottata dalla ricorrente presentava il vantaggio di evitare alla ricorrente l'obbligo di versare al fisco nazionale la tassa sul passaggio di proprietà, il che rivela la ragione per cui la ricorrente mai ha voluto abbandonare questa formula ».

C — *Offerta di prova*

« In ulteriore subordine », la *ricorrente* si dichiara disposta a produrre « con tutti i mezzi consentiti dalla legge, comprese perizie e testimonianze, la prova della veridicità dei fatti da lei invocati e più particolarmente dell'effettiva consistenza e dell'importo del danno » e richiede, « per quanto necessario, la designazione di periti a questo fine ».

Inoltre, la ricorrente si dichiara disposta a dimostrare mediante testimoni « che la questione della soggezione a contributo del rottame reso dalla Phenix Works e da La Rochette è stata effettivamente sollevata durante il controllo del 1956 », effettuato dalla Società fiduciaria svizzera.

La *convenuta* replica, specie per quanto riguarda le offerte di prova relative alla valutazione del danno, che esse non potrebbero essere accolte in quanto « si riferiscono all'ipotesi che devono altresì essere respinte ». « Comunque, per quanto concerne la possibilità invocata dalla controparte, vale a dire che dopo esser stata dovutamente informata della soggezione a contributo delle cadute, avrebbe potuto ottenere una maggiorazione di prezzo pari al contributo, sarebbe quindi indispensabile sapere i prezzi effettivamente praticati ai suoi partners. Un raffronto fra questi prezzi, che non risultano dai contratti, e i prezzi allora praticati dalla concorrenza, potrebbe inficiare definitivamente gli ultimi argomenti elaborati in astratto dalla ricorrente ».

IV — Il procedimento

Il procedimento si è svolto ritualmente.

Con ordinanza dell'11 ottobre 1965, la Corte ha deciso di riunire la presente causa alla causa 4-65 (Société anonyme métallurgique Hainaut-Sambre contro Alta Autorità), ai fini della fase orale.

Le parti hanno presentato le loro difese orali il 18 e 19 ottobre 1965.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni il 4 novembre 1965.

## IN DIRITTO

I — Sull'azione di annullamento

1. *Sul primo mezzo*

La ricorrente assume che il rottame litigioso non rappresenta rottame d'acquisto secondo la nozione datane dalle decisioni generali, ma risorse proprie, ed è quindi esente dagli oneri di perequazione. L'assunto si fonda sull'asserzione che la ricor-

rente avrebbe ininterrottamente conservato il diritto di proprietà su detto rottame in virtù della riserva apposta ai contratti di compravendita stipulati con le società Phenix Works e La Rochette. Detto rottame sarebbe stato quindi assoggettato erroneamente agli oneri perequativi mediante la decisione impugnata.

Le decisioni generali che disciplinano la materia hanno costituito, nell'interesse di tutte le imprese della Comunità, un consorzio destinato a consentire loro un approvvigionamento regolare di rottame a condizioni di prezzo uniformi, indipendentemente dallo Stato membro di appartenenza e dall'origine di detto rottame. Tali decisioni, che mirano a ripartire tra le imprese l'onere finanziario di un vantaggio di cui tutte possono fruire, hanno quindi assoggettato agli oneri di perequazione la totalità del rottame consumato dalle imprese della Comunità, ad eccezione delle risorse proprie.

La portata dell'esonero può essere determinata solo nell'ambito del sistema in cui esso deve operare ed alla luce dei principi fondamentali su cui esso si fonda. L'obbligo di contribuire agli oneri perequativi costituisce la regola, mentre l'esonero ne è l'eccezione; quindi l'interpretazione nel secondo caso deve essere restrittiva e non deve portare a contraddire le finalità, i principi fondamentali e le esigenze del funzionamento del consorzio di perequazione, in particolare il principio della solidarietà fra gli interessati, tenuti a contribuire in ragione del rispettivo consumo, e l'esigenza dell'applicazione uniforme dei principi del consorzio a tutti i contribuenti.

Allegando un asserito diritto di proprietà goduto ininterrottamente sul rottame litigioso e invocando la considerazione riservata a questo elemento in alcuni casi precedenti, la ricorrente dimentica che la nozione di « risorse proprie » si deve ricavare anche dall'analisi dell'operazione di produzione del rottame, analisi resa necessaria dallo spirito e dalle finalità del sistema di perequazione. Erra dunque la ricorrente nel ritenere che per l'applicazione della deroga sia sufficiente la prova di non aver mai trasferito il diritto di proprietà sul rottame.

Nel suo atteggiamento la ricorrente dimentica che in casi precedenti è stato certo definito rottame d'acquisto quello proveniente da un trasferimento di proprietà, ma ciò non significa affatto che la mancanza di trasferimento sia motivo sufficiente per l'esenzione dagli oneri perequativi.

Infatti, l'individuazione del titolare del diritto di proprietà del rottame litigioso, pur rimanendo un problema importante, non potrebbe essere di per sé determinante nell'ambito del sistema di perequazione. Le finalità di detto sistema richiedono che venga considerato il ciclo produttivo che ha dato origine al rottame litigioso.

Non è ammissibile alcun esonero dagli oneri perequativi di natura tale da aumentare sostanzialmente, altrimenti che attra-

verso una variazione dei rendimenti, le differenze tra i costi di produzione e da provocare così un sensibile squilibrio nelle condizioni di concorrenza tra le imprese. Ciò non avviene se un'impresa reinserisce nel suo ciclo produttivo gli scarti ottenuti, nella produzione o nella trasformazione dei suoi prodotti, sia direttamente che da terzi per suo conto. Questa riutilizzazione costituisce infatti una misura di economia interna che favorisce l'aumento della produttività. L'esonero del rottame così utilizzato non falsa la concorrenza sul mercato.

Per contro, ogni esenzione ottenuta, non già grazie all'organizzazione della propria produzione, bensì mediante vincoli contrattuali con altre imprese, è incompatibile con detto sistema; il rottame costituente « risorse proprie » non è dunque necessariamente definito in base alla nozione di proprietà, ma è soprattutto quello realmente prodotto mediante attività autonoma, frutto del proprio lavoro. Il rottame litigioso non deriva quindi da una separazione del prodotto semilavorato operata di conserva (pro quota) dalla ricorrente e dalle sue aventi causa, ma costituisce una conseguenza della fabbricazione di prodotti finiti operata dalle società Phenix-Works e La Rochette che lavoravano per proprio conto e a loro rischio. Inoltre il rottame consegnato dalla Phenix-Works e da La Rochette alla ricorrente è stato oggetto di una valutazione di cui si è tenuto conto nel determinare il prezzo di vendita dei semilavorati.

Almeno nell'ambito del primo contratto stipulato con la Phenix-Works, il valore così attribuito al rottame differisce dal valore corrispondente della quantità di prodotti semilavorati. Questa differenza di valore tra prodotti semilavorati venduti e rottame recuperato conferma che questo non costituisce semplicemente un'aliquota riservata dei prodotti semilavorati venduti, ma è trattato come un prodotto diverso. Quindi il consumo di rottame della ricorrente non può venire considerato come riutilizzo di risorse proprie da parte dell'impresa produttrice.

Ciò premesso, il rottame di cui trattasi dev'essere assoggettato agli oneri perequativi, data l'irrilevanza a questo proposito dei rapporti di diritto privato invocati nella fattispecie dalla ricorrente.

L'elemento determinante non consiste quindi, come afferma la ricorrente, nel semplice trasferimento materiale del rottame, ma nell'immissione di questo nel ciclo produttivo di un'impresa che è rimasta estranea al procedimento produttivo che ha dato origine al rottame stesso.

Il mezzo è quindi infondato.

2. *Sugli altri mezzi dell'azione di annullamento*

A — La ricorrente critica la convenuta per avere « punito un atto che contribuisce a garantire nel modo più razionale il regolare

approvvigionamento dell'impresa ». Per questo fatto la decisione impugnata o almeno le decisioni generali su cui essa si fonda, violerebbero l'articolo 3, *a*), del Trattato. La ricorrente fonda la presente censura particolarmente sulla motivazione della decisione impugnata, secondo la quale i contratti litigiosi « paiono mirare soprattutto a garantire (alla ricorrente) l'approvvigionamento di rottame ».

Tale censura si risolve nella negazione dell'idea stessa del consorzio di perequazione, in quanto vi si afferma in sostanza che ogni approvvigionamento di rottame è esente dalla perequazione purché sia « razionale ». Per quanto riguarda più specificamente il passo criticato della motivazione, risulta dal testo che esso mira semplicemente a precisare che i contratti litigiosi si sono ispirati agli stessi principi di ogni altro contratto di compravendita in cui non siano fatte riserve di proprietà.

La censura è perciò infondata.

B — Secondo la ricorrente, la decisione impugnata è in contrasto con gli articoli 3, *b*) e 4, *b*) del Trattato, in quanto ha assoggettato alla perequazione rottame sul quale pendeva una riserva di proprietà, escludendo invece il rottame reso al committente dopo l'esecuzione di un contratto di lavorazione per conto terzi.

Per quanto detto sopra, l'imponibilità del rottame litigioso si desume dallo stesso spirito del consorzio di perequazione.

In subordine la ricorrente assume che, pur ammettendo che il diverso trattamento delle due categorie di rottame sopra menzionate trovi giustificazione nelle decisioni di base, queste sarebbero in contrasto con il Trattato.

Come risulta da quanto precede, la censura è infondata.

C — Secondo la ricorrente, la decisione impugnata non è sufficientemente motivata in diritto, poiché non indica i motivi per i quali la convenuta ha usato un metro diverso per il rottame litigioso e per quello reso al committente dopo l'esecuzione di un contratto di lavorazione per conto di terzi.

La convenuta non era tenuta a dichiarare le ragioni per cui non era sua intenzione assoggettare a perequazione altre categorie di rottame, ma solo quelle che l'hanno indotta a ritenere che il rottame litigioso rientrasse nella nozione di « rottame d'acquisto ».

La motivazione mette in luce esattamente ed esaurientemente dette ragioni.

La censura è dunque infondata.

Dalle considerazioni che precedono emerge che il ricorso d'annullamento è infondato.

II — Sull'azione di risarcimento

La ricorrente assume che, nell'ipotesi in cui la Corte ritenga

che il rottame litigioso debba venire considerato rottame d'acquisto, risulterebbe un pregiudizio nei suoi confronti causato da una faute de service della convenuta. Il comportamento della convenuta o dei suoi funzionari responsabili avrebbe persuaso la ricorrente che detto rottame fosse esente dai contributi di perequazione. Essa si sarebbe quindi astenuta dall'impostare i suoi rapporti con le società Phenix-Works e La Rochette in modo da evitare in tutto o in parte i pagamenti che ora le si richiedono.

1. La ricorrente assume che, durante un periodo che va dall'inizio della perequazione al novembre del 1956, la convenuta avrebbe « trascurato o omesso di attirare l'attenzione delle imprese sul problema di cui trattasi ». Il primo contratto stipulato con la società Phenix-Works sarebbe stato noto alla Divisione Mercato dell'Alta Autorità fin dal 1953, fatto che la convenuta non contesta.

È assodato che il contratto di cui sopra fu portato a conoscenza dell'Alta Autorità per ragioni estranee al consorzio di perequazione obbligatorio, e quando questo non era ancora stato istituito.

Inoltre, detto contratto non conteneva alcun accenno a riserve di proprietà, clausola apposta allora soltanto alle conferme di ordine inviate dalla ricorrente alla società Phenix-Works, delle quali però la convenuta non ebbe conoscenza. Il contratto menzionava invece forniture di rottame e ne indicava altresì il prezzo. In queste condizioni, la convenuta non poteva valutare tutti gli elementi del problema e non le si può far carico di non aver preso iniziative onde evitare alla ricorrente di commettere l'errore in cui essa asserisce di essere caduta.

2. È assodato che nel novembre 1956, in occasione del primo controllo effettuato presso gli stabilimenti della ricorrente, i funzionari della Società fiduciaria svizzera hanno preso atto che la ricorrente riceveva rottame dalla Phenix-Works senza dichiararlo come rottame d'acquisto; essi non hanno però sollevato il problema dinanzi alle autorità incaricate della gestione del consorzio di perequazione. La ricorrente sostiene che detti funzionari « l'avrebbero pienamente rassicurata circa l'efficacia del contratto sotto il profilo della tassabilità ».

Risulta dal fascicolo che i funzionari avevano compiti ispettivi, ma nessun incarico amministrativo che potesse loro conferire la veste di rappresentanti della convenuta. Essi non avevano quindi competenza per risolvere i problemi giuridici posti dalle decisioni di base. Un amministrato accorto, quale la ricorrente, non poteva ignorare quale fosse la situazione, specie poi dal momento che i suoi interlocutori erano esperti contabili di una società privata appartenente ad un terzo Stato.

D'altro canto, da una lettera della convenuta all'U.C.C.R. in data 18 dicembre 1957 (*G.U.* del 1º febbraio 1958, pag. 45), risulta che « fin dall'inizio » del consorzio di perequazione, gli

organi incaricati della gestione avevano applicato il concetto di « risorse proprie » nel senso di « rottame recuperato (dall'impresa consumatrice) nei propri stabilimenti contrassegnati dalla stessa ragione sociale ». Stando così le cose, la ricorrente non avrebbe potuto avere la certezza di andare esente dal pagamento dei contributi litigiosi. L'assunto della ricorrente è dunque infondato, anche nell'ipotesi che le sue affermazioni sul comportamento dei funzionari dell'S.F.S. siano fondate in fatto.

Non è quindi necessario effettuare accertamenti in merito, come richiede la ricorrente.

Da quanto precede risulta che l'azione di risarcimento va respinta.

III — Sulle spese

A norma dell'articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura, le spese sono poste a carico del soccombente. La ricorrente è rimasta soccombente e deve quindi sopportare le spese del giudizio.

Per questi motivi,

letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le deduzioni orali delle parti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto il Trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, in ispecie gli articoli 3, 4, 15, 33, 40 e 53,
visto il protocollo sullo statuto della Corte di Giustizia della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio,
visto il regolamento di procedura della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, in ispecie l'articolo 69,

LA CORTE,

respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce :

1. Il ricorso è respinto;
2. Le spese del giudizio sono poste a carico della ricorrente.

Così deciso dalla Corte a Lussemburgo, il 15 dicembre 1965.

Hammes Delvaux Strauß
Donner Trabucchi Lecourt Monaco

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 15 dicembre 1965.

Il cancelliere Il presidente
A. Van Houtte Ch. L. Hammes